



Bruxelles, 22 settembre 2014  
(OR. en)

13199/14

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0200 (NLE)**

---

---

**FISC 131  
ENER 394  
ECOFIN 825**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	11518/14 FISC 107 ENER 344
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE - Adozione

---

1. Il 27 giugno 2014 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio in oggetto. Obiettivo della decisione è autorizzare l'Italia ad applicare, in determinate zone particolarmente svantaggiate, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) utilizzati per riscaldamento. In dette zone geografiche la misura si rivela necessaria al fine di controbilanciare gli elevati costi di riscaldamento sostenuti dai residenti dovuti alle condizioni climatiche estremamente rigide di tali zone o alla loro insularità nonché a una difficoltà di procurarsi il combustibile.

2. Nella riunione del 25 luglio 2014 il Gruppo "Questioni fiscali" (Tassazione dell'energia) ha esaminato la proposta della Commissione, oltre ad aver discusso una richiesta di modifica del periodo di applicazione della misura. Nella fattispecie, la proposta della Commissione prevedeva che la misura avesse una durata di tre anni a decorrere dal giorno della notificazione della decisione, mentre alla riunione del Gruppo è stato suggerito che la misura si applichi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2018. La ragione di questa richiesta di modifica ulteriore è garantire un'applicazione continua del regime di aliquote di tassazione ridotte poiché il regime precedente è già scaduto il 31 dicembre 2012.
3. Il considerando 8 e l'articolo 3 sono stati adattati conformemente alla suddetta modifica. Il testo modificato è stato concordato dal Gruppo con il sostegno della Commissione. Le delegazioni DE e FR hanno formulato rispettivamente una riserva di esame parlamentare e una riserva di esame che nel frattempo sono state sciolte.
4. Si suggerisce pertanto che il Comitato dei rappresentanti permanenti inviti il Consiglio ad adottare, tra i punti "A", la suddetta decisione di esecuzione, nella versione messa a punto dai giuristi-linguisti e figurante nel documento 12313/14 FISC 109 ENER 365 ECOFIN 768.

---